

**DELIBERA n. 40 del 09 novembre 2022**

**OGGETTO: Articolo 4 della convenzione per la delega di attività tra l'Organismo pagatore Agea e i Centri di Assistenza Agricola annualità 2020-2022 - Fissazione nuovo termine entro il quale tutti gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate.**

**IL DIRETTORE**

VISTO il D. lgs. 21 maggio 2018, n. 74 recante la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), come successivamente modificato e integrato dal D. lgs. 4 ottobre 2019, n. 116;

VISTO il D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO l'art. 15 della Legge 4 giugno 1984, n. 194, con il quale è stato istituito il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

VISTO il D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTA la legge 11 novembre 2005, n. 231, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari", con la quale è affidato all'AGEA il coordinamento e la gestione del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);

VISTO, in particolare, l'art. 6 del citato D. lgs. n. 74/2018 che prevede che gli organismi pagatori possono, con apposita convenzione, incaricare i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) a effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le attività previste e indicate dalla norma stessa;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008 che definisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei CAA;

VISTO il Decreto 16 giugno 2016 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, di "Approvazione delle Linee guida 2016 per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale 3 (SIAN)";

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 marzo 2022, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2022, n. 106;

VISTO, in particolare, l'art. 5, comma 4, lettera k) dello Statuto in base al quale il Direttore dell'Agenzia adotta gli schemi di convenzioni, accordi e accordi di programma da stipulare ai fini dell'esercizio delle attività istituzionali;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 2 maggio 2008, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui è stato approvato il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agea;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 ottobre 2008, di concerto con il Ministro per la pubblica Amministrazione e l'innovazione, con cui è stato approvato il Regolamento del personale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 28 ottobre 2019 con il quale il dott. Gabriele Papa Pagliardini è stato nominato Direttore dell'AGEA per un triennio con scadenza il 27/10/2022;

VISTA la nota prot. 549334 del 26 ottobre 2022 del Capo Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica del Mipaaf con la quale si dà atto dell'impossibilità di nominare il nuovo Organo politico dell'Agenzia entro il termine di scadenza e si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293 convertito con legge 15 luglio 1994 n. 444, gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di scadenza sono prorogati per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo;

VISTA la delibera n. 1 del 27 gennaio 2021 con cui al dott. Federico Steidl è stato conferito l'incarico di Dirigente generale preposto all'Area Organismo pagatore di AGEA;

VISTA la delibera n. 25 del 6 novembre 2020 avente ad oggetto l'approvazione della convenzione per gli anni 2020-2021 tra l'Organismo pagatore Agea e i CAA, le cui premesse e motivazioni si intendono qui integralmente richiamate;

CONSIDERATO che, in esecuzione della delibera n. 25, sono state sottoscritte dall'Organismo pagatore AGEA e dai CAA le convenzioni per la delega di attività per le annualità 2020 e 2021;

CONSIDERATO che la scadenza della convenzione è stata formalmente prorogata dalle parti alla data 31 dicembre 2022;

VISTI, in particolare, i commi 3 e 4 dell'art. 4 della Convenzione approvata con la delibera 25 e sottoscritta dalle parti secondo cui "3. Entro il 31 marzo 2021 almeno il 50 per cento degli operatori

*titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate. A far data dal 30 settembre 2021 tutti gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate. 4. La mancata ottemperanza agli obblighi assunti con scadenza 31 marzo 2021 di cui al comma 3 comporta la riduzione del 20 per cento dei compensi spettanti al CAA per l'anno 2021. La mancata ottemperanza agli obblighi assunti con scadenza 30 settembre 2021 di cui al comma 3 comporta la disabilitazione delle credenziali di accesso al SIAN degli operatori interessati dalla medesima decorrenza”;*

VISTI i ricorsi al TAR del Lazio promossi da alcuni CAA e Ordini e Collegi professionali per l'annullamento della deliberazione n. 25 del 6 novembre 2020 del Direttore dell'Agea, dei relativi allegati, delle ulteriori disposizioni della convenzione presupposte, collegate e correlate, nonché di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenti e successivi;

VISTE le sentenze con cui il TAR del Lazio, in accoglimento dei ricorsi suddetti, ha annullato la citata deliberazione AGEA e la relativa convenzione, limitatamente alle previsioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4, nella parte in cui impongono ai CAA le prescrizioni ivi descritte e dettano le conseguenze della mancata ottemperanza nei termini ivi specificati;

VISTI i ricorsi in appello promossi da AGEA avverso le sopra indicate pronunce di primo grado;

VISTE le sentenze rese in appello a partire da febbraio 2022 con cui il Consiglio di Stato, in accoglimento dei ricorsi proposti da AGEA, ha riformato le decisioni appellate e ha respinto i ricorsi di primo grado, facendo salva la legittimità della clausola convenzionale di cui all'art. 4 che prevede di affidare l'accesso ai sistemi informativi e l'esercizio delle relative funzioni ai soli operatori dei CAA o delle società con essi convenzionate che siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente con i medesimi;

TENUTO CONTO che i termini originariamente previsti al 31 marzo e al 30 settembre 2021 per ottemperare agli obblighi derivanti dalla pattuizione contrattuale contenuta nell'art. 4 sono scaduti nelle more della definizione del predetto contenzioso;

RITENUTO, pertanto, in un'ottica di collaborazione e cooperazione di dover rimettere in termini i CAA sottoscrittori in relazione all'adempimento dell'obbligo di adeguamento;

VISTI gli esiti del contraddittorio instaurato con i CAA convenzionati in merito alla modifica citata e in particolare le risultanze della riunione svoltasi il 19 settembre 2022 in videoconferenza tra l'Agea ed i CAA convenzionati;

TENUTO CONTO che l'intervallo di tempo intercorso tra la data di pubblicazione delle sentenze e quella di adozione della delibera di adeguamento è derivato dall'esigenza di Agea di completare la predisposizione degli applicativi informatici di gestione del Registro Nazionale degli Operatori, necessari a eseguire i controlli sull'adempimento dell'obbligo ed anche a valutare e prevenire l'impatto degli eventuali inadempimenti;

VISTA la delibera n. 37 del 19 ottobre 2022 - le cui premesse e motivazioni si intendono qui integralmente richiamate - che ha approvato l'atto modificativo della convenzione di delega vigente, a valerne come parte integrante e sostanziale, laddove fissa il termine del 31 ottobre 2022 *“entro il quale tutti gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate”* e prevede che *“La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al comma 3 alla scadenza prevista comporta la disabilitazione delle credenziali di accesso al SIAN degli operatori non dotati di rapporto di lavoro dipendente con il CAA o con le società con esso convenzionate”*;

VISTO il ricorso presentato dal CAA Liberi Professionisti srl al TAR del Lazio per l'annullamento - previo decreto cautelare monocratico e misura cautelare collegiale di sospensione e/o altra misura cautelare idonea - della deliberazione n. 37 del 19 ottobre 2022 e del relativo atto modificativo della convenzione di delega 2020-2022, relativamente al termine del 31 ottobre 2022 previsto al nuovo art. 4, comma 3 della convenzione, nonché di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenti e successivi;

VISTO il decreto cautelare, emanato il 31 ottobre 2022, con cui il Presidente della V<sup>^</sup> sezione del TAR del Lazio ha accolto l'istanza cautelare monocratica presentata dal CAA Liberi Professionisti *“nel senso che non si provveda alla disabilitazione delle credenziali di accesso sino alla trattazione collegiale dell'istanza”*, fissata per il 18 novembre 2022;

### CONSIDERATO

- che l'obbligo dei CAA di adeguarsi al precetto dell'art. 4 era già cogente dal momento del deposito delle pronunce del Consiglio di Stato che, annullando *ex tunc* le sentenze di primo grado, hanno avuto l'effetto di far rivivere la clausola già inserita nelle convenzioni sottoscritte nel 2020 tra AGEA ed i CAA per la delega di attività per il periodo 2020-2022;
- che la sottoscrizione dell'atto modificativo allegato alla delibera 37 del 19 ottobre 2022 si è resa necessaria, per ragioni di certezza giuridica, al solo fine di stabilire un nuovo termine ultimo entro il quale i CAA sottoscrittori della convenzione avrebbero dovuto adeguarsi alle prescrizioni della originaria e reviviscente pattuizione contrattuale, tenuto conto delle conseguenze sanzionatorie previste in caso di inosservanza;
- che il predetto termine dell'adempimento, fissato al 31 ottobre 2022, era stato ritenuto ragionevole in virtù del fatto che i CAA convenzionati avrebbero dovuto iniziare ad adeguarsi al disposto dell'art. 4, in ottemperanza all'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, già a partire dal deposito delle sentenze del Consiglio di Stato, risalenti a marzo 2022 ed era stato preannunciato già nel corso della riunione svoltasi il 19 settembre 2022 in videoconferenza tra l'Agea e i CAA convenzionati;

- che alla data odierna la maggior parte dei CAA convenzionati ha già restituito ad AGEA l'atto modificativo sottoscritto digitalmente;
- che si tratta, in ogni caso, della fase di prima attuazione di una disposizione contrattuale innovativa posta nell'interesse del migliore svolgimento delle funzioni amministrative pubbliche delegate da Agea, a tutela dell'integrità del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e della regolarità, trasparenza e legalità nella gestione finanziaria degli aiuti Comunitari in agricoltura;
- che, nell'ottica della leale cooperazione che ha sempre ispirato e ispira il rapporto con i CAA convenzionati e a fronte delle difficoltà operative manifestate da taluni CAA nell'attuare la disposizione contrattuale, Agea era orientata, pertanto, a concedere un nuovo e più favorevole termine di adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 4 già prima della notifica del ricorso avverso la delibera 37/2022, proposto ad istanza dei CAA Liberi Professionisti;

VISTA la relazione del Direttore dell'Organismo pagatore Agea prot. n. 0080702 del 09/11/2022;

RITENUTO, pertanto, di individuare nella data del 30 novembre 2022 il nuovo termine per l'adeguamento da parte dei CAA convenzionati alle prescrizioni suddette

### **DELIBERA**

1. il termine del 31 ottobre 2022, entro il quale tutti gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate, previsto dall'atto modificativo dell'articolo 4 della convenzione per la delega di attività tra l'Organismo pagatore Agea e i Centri di Assistenza Agricola, annualità 2020-2022, approvato con la deliberazione n. 37 del 19 ottobre 2022, è sostituito con quello del 30 novembre 2022;
2. il Direttore dell'Organismo pagatore provvederà a tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione.

Per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti.

La Direzione Amministrazione provvederà a tutti gli adempimenti di natura amministrativo-contabile inerenti alla presente delibera.

**IL DIRETTORE**  
(Gabriele Papa Pagliardini)